

UNIONE DI COMUNI "MEILOGU"

STATUTO

costituita fra i Comuni di:

**Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta,
Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba**

Approvato con Deliberazioni consiliari

Dal Consiglio comunale di Banari,	con deliberazione	n . 2 del 4.2.2008
" " "	Bessude: " "	n.. 4 del 18.2.2008
" " "	Bonnanaro: " "	n. 2 del 13.2.2008
" " "	Bonorva: " "	n. 5 del 29.1.2008
" " "	Borutta: " "	n. 13 del 28.3.2008
" " "	Cheremule: " "	n. 1 del 21.2.2008
" " "	Cossoine: " "	n. 8 del 13.3.2008
" " "	Giave: " "	n. 5 del 15.2.2008
" " "	Pozzomaggiore: "	n. 3 del 25.1.2008
" " "	Semestene: " "	n. 4 del 13.2.2008
" " "	Siligo: " "	n. 2 del 30.1.2008
" " "	Thiesi: " "	n. 8 del 26.2.2008
" " "	Torralba: " "	n. 7 del 29.2.2008

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Costituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'articolo 32 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 02/08.2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, è costituita, l'Unione denominata "Meilogu", tra i Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni costituenti.

Articolo 2

Sede

1. L'Unione ha sede presso i locali della Comunità Montana n° 5 nel Comune di Bonorva in Via Berlinguer. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere trasferiti anche in una sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita e previa conforme modifica statutaria.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione può dotarsi, con deliberazione dell' Assemblea, di un proprio stemma o logotipo, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 3

Finalità e funzioni dell'Unione

1. L'Unione “ MELOGU”, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ridurre il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, i seguenti servizi e compiti:
 - a) amministrativi, legali, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
 - b) tecnico-urbanistici, espropri, di gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
 - c) polizia locale e vigilanza urbana;
 - d) culturali e scolastici;
 - e) impianti sportivi;
 - f) socio-assistenziali;
 - g) sviluppo economico e piani di insediamenti produttivi.
2. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori funzioni e servizi con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte dei Consigli comunali aderenti.
3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
4. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà sussidiarietà e policentrismo.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei Comuni partecipanti.

Articolo 4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici ed in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Articolo 5

Adesione di nuovi Comuni

1. In ogni momento altri Comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione. L'adesione all'Unione avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale che intende aderire, dello Statuto dell'Unione nelle forme previste dalla legge. La deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.
2. L'ammissione decorre dal 60° giorno successivo alla esecutività della delibera di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione, a condizione che entro lo stesso termine i Consigli comunali dei Comuni aderenti approvino il nuovo atto costitutivo dell'Unione e lo statuto.

Articolo 6

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
 2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il mese di settembre di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti gli organi dell'Unione rappresentante dell'Ente receduto.
1. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
 2. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

Articolo 7

Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 3 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - a) trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
 - b) trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento, sia di tutti che di due o più comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti, e subito dopo dell'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - b) i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) le periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
 - e) eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - f) modalità di recesso.
3. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
5. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'articolo 3 costituisce integrazione del presente statuto ed è deliberato dai Consigli comunali, con le procedure e le maggiorazioni richieste per le modifiche statutarie.
6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della deliberazione dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.
7. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Articolo 8

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella prevista dalla vigente normativa per gli enti aderenti. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.

Articolo 9

L'Assemblea - Composizione

1. L'Assemblea dell'Unione "MELOGU" è formata dai Sindaci di ogni Comune associato.
2. In caso di impedimento, il Sindaco può delegare un Assessore.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea al suo interno. Esso è formato da non più di quattro elementi oltre il Presidente.
2. Le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possono superare rispettivamente quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso facente parte dell'associazione. In materia si applicano le disposizioni sulle indennità di cui al Decreto legislativo n. 267/2000.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione assumono, a turno, la loro carica per la durata di dodici mesi.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

Articolo 12

Diritti e doveri dei componenti l'Assemblea

1. I componenti l'Assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I componenti l'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

Articolo 13

Decadenza e dimissioni dei componenti l'Assemblea

1. Decade il componente dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. A tal fine, deve essere formalmente notificata la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di componente l'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dal presente statuto;
 - c) a riferire semestralmente all'Assemblea sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo statuto, del Presidente e dei responsabili del servizio;
 - e) ad adottare in via di urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.
3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti del Consiglio di amministrazione, la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente unitamente all'adozione dei relativi atti.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo, a patto che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente ovvero degli organi di direzione amministrativa.
5. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

6. Il Consiglio di amministrazione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 15

Elezione del Presidente

1. I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per la durata di sei mesi.
2. Nel corso della prima seduta, l'Assemblea, presieduta dal Sindaco del comune sede dell'unione ed assistito dal Segretario dello stesso Comune, procederà ad eleggere il Presidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti. A detto primo Presidente, succederanno i Sindaci dei rispettivi Comuni nel rispetto del principio della turnazione semestrale.

Articolo 16

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentito il Consiglio di amministrazione, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea;
 - e) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti il consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea.

Articolo 17

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Articolo 18

Cessazione dalla carica di componente il Consiglio di amministrazione

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco del comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di componente dell'Unione.
2. La sostituzione del componente di cui sopra avverrà sulla base della procedura prevista dall'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 19

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 20

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Articolo 21

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Articolo 22

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e di direzione dell'Ente, specificando le finalità, le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 23

Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Unione si avvale del personale dipendente degli enti locali aderenti attraverso gli istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento o apposite convenzioni.
3. L'unione può avvalersi, inoltre, di personale esterno convenzionato o assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Articolo 24

Segretario

1. L'unione ha un Segretario scelto dal Presidente.
2. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Presidente.
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento.
5. Per l'esercizio di tali funzioni al Segretario dell'Unione sarà corrisposto apposito compenso.

Articolo 25

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 26

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 27

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Articolo 28

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi

strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Articolo 29

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Articolo 30

Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Articolo 31

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante la procedura prevista dalla vigente normativa in materia.

Articolo 32

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri regolamenti, l'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'adozione provvisoria dei regolamenti in vigore presso Comuni partecipanti all'Unione.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 34
Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione secondo le modalità e le maggioranze previste in materia di modifiche statutarie.

Articolo 35
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'Albo pretorio della sede dell'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'Ente che per ultimo ha concluso tale procedura.